

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2023, n. 17

Nuova disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

(GU n.50 del 16-12-2023)

Capo I Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 31
Supplemento n. 6 dell'8 agosto 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita'

1. La presente legge disciplina l'applicazione e il riordino delle sanzioni amministrative nelle materie attribuite alla Regione ovvero connesse a funzioni ad essa delegate dallo Stato, esercitate direttamente o tramite gli enti del sistema regionale.

Art. 2

Principi generali

1. La legge regionale puo' attribuire l'applicazione delle sanzioni agli enti cui sono conferite le funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto del principio di imparzialita'.

2. Gli enti locali, singoli o associati, applicano le sanzioni amministrative pecuniarie in ordine alle funzioni amministrative conferite dalle leggi regionali.

3. Le somme riscosse a seguito dell'irrogazione delle sanzioni sono introitate dagli enti competenti per la loro applicazione.

4. Sono fatte salve le diverse disposizioni legislative contenute nella disciplina regionale di settore.

5. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 3

Retroattivita' della legge piu' favorevole

1. Nessuno puo' essere sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce illecito amministrativo.

2. In caso di sanzioni amministrative pecuniarie, di carattere punitivo se la legge del tempo in cui fu commesso l'illecito e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli al trasgressore, salvo limitazioni e deroghe, previste dalla legge, derivanti dalla tutela di diritti e interessi ritenuti prevalenti in base alle norme della Costituzione.

3. Si considerano di carattere punitivo la legge del tempo o quella posteriore che prevedono:

- a) una sanzione pecuniaria con minimo edittale superiore al limite massimo di cui all'art. 26 del codice penale;
- b) una sanzione pecuniaria proporzionale in concreto applicabile superiore al limite massimo di cui all'art. 26 del codice penale;
- c) la confisca;
- d) una misura non cautelare limitativa di un diritto che ha efficacia superiore a trenta giorni.

Art. 4

Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso agli atti di accertamento, contestazione, applicazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative regionali e' esercitato secondo quanto previsto dalla legge regionale e dalla legge n. 689/1981, nonche' dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in quanto compatibili.

2. In deroga a quanto previsto dal comma I, in caso di complessita' dell'accertamento della violazione, l'accesso ai relativi atti da parte del trasgressore e dell'obbligato in solido puo' essere posticipato alla successiva fase istruttoria, attivata dall'invio del rapporto a norma dell'art. 17 della legge n. 689/1981.

Art. 5

Autorita' competente

1. Al fine di garantire certezza e trasparenza riguardo all'attivita' sanzionatoria della Regione e delle altre amministrazioni competenti di cui all'allegato A, la Giunta regionale, con proprio regolamento predisposto ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, su segnalazione del settore competente in materia di contenzioso amministrativo e sulla base delle valutazioni espresse da altri settori regionali competenti, integra e modifica l'allegato A, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e leale collaborazione, nonche' dei seguenti criteri:

- a) accessorieta' della funzione amministrativa sanzionatoria;
- b) unicita' dell'amministrazione e conseguente attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi, strumentali e complementari;
- c) identificazione in capo ad un unico soggetto, anche associativo, della responsabilita' di ciascun servizio o attivita' amministrativa;
- d) prevalenza della materia tutelata dalla previsione sanzionatoria.

2. Nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, e' competente ad irrogare la sanzione amministrativa l'autorita' titolare della funzione sanzionatoria gia' individuata in precedenti leggi regionali per la medesima materia o, in caso di illecito plurioffensivo, per la materia ritenuta prevalente.

3. Nei casi di cui al comma 2, la Giunta regionale e' autorizzata ad emanare un provvedimento di ricognizione della corrispondenza di bene giuridico fra l'anteriore disposizione di delega e la successiva norma di attribuzione del potere sanzionatorio. In caso di plurioffensivita' dell'illecito la dichiarazione di corrispondenza e' assunta secondo un giudizio di prevalenza.

Art. 6

Separazione delle funzioni di accertamento e di irrogazione delle sanzioni e conflitto di interessi

1. L'ente destinatario dell'attribuzione assicura la separazione funzionale fra l'attivita' di accertamento e quella di irrogazione attribuendole ad organi diversi.

2. In caso di conflitto d'interessi fra il trasgressore e chi esercita la funzione di accertamento, si applica l'art. 6-bis della legge n. 241/1990.

3. In caso di conflitto di interessi fra il trasgressore e chi esercita la potesta' di irrogazione, quest'ultima e' istruita da un altro organo dello stesso ente esente da conflitto d'interessi e, ove cio' non sia possibile, la potesta' sanzionatoria e' esercitata dalla Regione previa trasmissione del rapporto di cui all'art. 17 della legge n. 689/1981, comprensivo di adeguata motivazione del conflitto d'interesse rilevato.

4. In caso di inottemperanza alla disposizione di cui al comma 3, secondo periodo, la Regione, accertata la violazione, irroga al rappresentante legale dell'ente inadempiente una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quella prevista per l'illecito amministrativo oggetto del conflitto di interessi.

Art. 7

Gestione coordinata del procedimento

1. La Giunta regionale promuove la gestione coordinata dei procedimenti sanzionatori mediante accordi con le autorita' e gli enti coinvolti.

2. Al fine di garantire una piena interoperabilita' dei diversi sistemi informativi ed una piu' efficace gestione delle diverse fasi procedurali e del monitoraggio dei tempi dei procedimenti oggetto della presente legge, le autorita' competenti o che intervengono nell'ambito degli stessi, utilizzano apposita soluzione informatica di cooperazione applicativa individuata dalla Giunta regionale.

3. La soluzione informatica di cui al comma 2, per poter essere adottata, deve ottenere il parere della Conferenza permanente regioni-autonomie locali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

Capo II Applicazione

Art. 8

Accesso ai luoghi e diffida amministrativa

1. Ai fini dell'accertamento delle violazioni di competenza regionale gli agenti accertatori possono procedere all'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora e in tal caso redigono un verbale di ispezione.

2. Restano fermi i poteri di accertamento e di perquisizione attribuiti dalle leggi vigenti agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

3. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, e' introdotta la diffida amministrativa in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile. Per violazioni sanabili si intendono errori ed omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono materialmente eliminabili.

4. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'art. 6 della legge n. 689/1981, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa e' contenuta nel verbale di

ispezione di cui al comma 1, che e' sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a trenta giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.

5. In caso di ottemperanza alla diffida il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida.

6. La diffida amministrativa non e' prorogabile ne' rinnovabile e non opera in caso di attivita' svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non puo' essere diffidato nuovamente per un comportamento della stessa indole, gia' oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

7. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e detta specifiche linee guida in materia.

Art. 9

Sequestro e confisca amministrativa. Rinvio

1. Quando si procede al sequestro o alla confisca amministrativa, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 aprile 1985, n. 45 (Disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi), salvi i casi in cui leggi regionali o statali prevedono procedure speciali.

Art. 10

Pagamento in misura ridotta

1. Quando un trasgressore residente o domiciliato all'estero viola disposizioni di legge rispetto alle quali sussista in capo alla Regione una funzione amministrativa sanzionatoria, con riferimento alla violazione contestata, il trasgressore e' ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981.

2. In caso di conferimento da parte della Regione delle funzioni amministrative sanzionatorie di cui alla legge n. 689/1981 alle autonomie locali e funzionali, e' comunque riconosciuta al trasgressore, residente o domiciliato all'estero la facolta' di cui al comma 1.

3. Con riferimento alla facolta' di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981, qualora l'importo per l'oblazione sia superiore a euro 5.000,00, ad istanza dell'interessato che provi la propria condizione economica disagiata, l'ufficio competente all'irrogazione dell'ingiunzione di pagamento puo' concedere il beneficio rateale della misura ridotta, in un numero di rate comprese fra il minimo e il massimo di cui all'art. 26 della legge n. 689/1981.

Art. 11

Casi di estinzione delle sanzioni accessorie

1. Quando la sanzione principale e' stata definita mediante pagamento in misura ridotta, rimangono, altresì, estinte di diritto le sanzioni accessorie, salvo i casi espressamente previsti da norme di legge.

Art. 12

Contestazione non immediata della violazione

1. Il termine di notificazione degli estremi della violazione ai sensi del secondo comma dell'art. 14 della legge n. 689/1981 decorre dalla data di conclusione delle operazioni di accertamento dell'illecito.

2. Salvo il caso di particolare complessita' dell'accertamento, le relative operazioni devono terminare entro centottanta giorni dall'accertamento dei fatti.

3. La conclusione dell'accertamento coincide con la sottoscrizione,

da parte degli agenti accertatori, del verbale di contestazione delle violazioni di legge.

Art. 13

Nuova qualificazione della condotta contestata

1. Al fine di tutelare il diritto di difesa, ricevuto il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/1981, qualora in sede istruttoria emergano elementi tali da giustificare la riqualificazione della condotta contestata ai sensi di una diversa disposizione, l'ufficio competente procede a notificare ai destinatari del precedente accertamento, secondo l'art. 14 della legge n. 689/1981, un provvedimento di nuova contestazione di illecito con ridefinizione dell'importo oblabile in ottemperanza all'art. 16 della medesima legge.

2. La nuova qualificazione del fatto accertato puo' essere definita e contestata in sede di audizione, attraverso la redazione di apposito processo verbale consegnato alla persona ascoltata e trasmesso agli aventi diritto all'audizione che non abbiano presentato tale istanza ne' oblato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981.

3. La contestazione o notifica del provvedimento di riqualificazione interrompe i termini di cui agli articoli 16, comma 1 e 18, comma 1, della legge n. 689/1981.

Art. 14

Riscossione ed esecuzione forzata

1. Decorso inutilmente il termine per il pagamento della sanzione determinata con ordinanza-ingiunzione, alla riscossione degli importi relativi si procede mediante esecuzione forzata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).

Capo III

Esercizio delle funzioni sanzionatorie

Art. 15

Funzioni amministrative sanzionatorie

1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, la Regione valorizza il ruolo delle autonomie locali e funzionali, mediante il conferimento delle funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni e conseguente introito dei relativi proventi, secondo quanto indicato nell'allegato A di cui all'art. 5.

Art. 16

Applicazione concordata della sanzione in audizione

1. Al fine di deflazionare il contenzioso, in sede di audizione e ad istanza di parte, l'autorita' competente ad irrogare la sanzione pecuniaria puo' concordare l'importo della medesima fra il minimo ed il massimo edittali.

2. Dell'importo e delle ragioni dell'accordo di cui al comma 1 e' dato conto nel verbale di audizione.

3. Il provvedimento di ingiunzione di pagamento e' redatto in forma semplificata attraverso il richiamo del verbale di audizione.

Art. 17

Difesa in giudizio

1. Al fine di agevolare l'attivita' difensiva in sede giurisdizionale degli atti di ingiunzione di sanzioni amministrative pecuniarie dell'ente e di consentire il pieno recupero delle relative

spese in caso di soccombenza dei trasgressori, i funzionari pubblici stabilmente incaricati del patrocinio legale, dotati dei requisiti di legge, sono iscritti, ad istanza della competente direzione, alla sezione speciale dell'albo degli avvocati di cui all'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Art. 18

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24

1. All'art. 12, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti) le parole «di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015)».

2. Il comma 1-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 24/2009 e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono riferite alle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 231/2017 e ad ogni altra normativa connotata dalla medesima finalita' di tutela dell'informazione ai consumatori.».

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 19

Rivalutazione delle sanzioni

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, prevista in leggi regionali, puo' essere aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nei due anni precedenti, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale, sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, come determinata ai sensi dei commi 1 e 2, e' oggetto di arrotondamento all'unita' di euro, per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro, oppure per difetto se e' inferiore a detto limite.

Art. 20

Norma transitoria

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti non conclusi alla data della sua entrata in vigore.

Art. 21

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza

regionale);

b) legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie).

Art. 22

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addi' 8 agosto 2023

p. CIRIO

Il Vice Presidente: Carosso

(Omissis).